

Codice A18150

D.D. 3 febbraio 2015, n. 253

**L.r. 25/2003. Art. 24 D.P.G.R. 9 novembre 2004 n.12/r. Approvazione schema di disciplinare di esercizio aggiornato della diga di Arignano (TO01010).**

Premesso che:

- nei Comuni di Arignano e di Marentino è situata una diga determinante un bacino di accumulo idrico localizzato con specifiche finalità di laminazione delle piene rientrante nel Catasto sbarramenti di competenza regionale ex L.R.25/2003;

- la diga in esame è classificata come opera idraulica soggetta alla disciplina del R.D. n. 523/1904;

- il proprietario della predetta diga è l'Agazia del Demanio, alla quale è stata rilasciata, con determinazione n.3146 del 24/11/2010, del Settore regionale "Pianificazione difesa del suolo – dighe", a seguito di collaudo tecnico delle opere favorevole, autorizzazione all'esercizio ed un disciplinare d'esercizio così come disposto dal D.P.G.R. 9 novembre 2004 n.12/R;

- ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e del D. lgs. n. 112/1998 la polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 è attribuita all'autorità idraulica regionale, individuata per l'opera in oggetto, nel Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino che quindi il citato disciplinare d'esercizio ha riportato quale soggetto gestore delle opere;

- al fine di assicurare un migliore e più economico controllo sul manufatto, la Regione Piemonte, i Comuni di Arignano e di Marentino hanno deciso di sottoscrivere una convenzione, avente ad oggetto la collaborazione tra le parti per la gestione dell'invaso e dello sbarramento al fine di assicurarne la vigilanza, il corretto utilizzo e l'efficace manutenzione. In particolare quindi con tale convenzione la Regione Piemonte delega ai Comuni di Arignano e di Marentino la gestione delle opere.

Considerata la Convenzione di gestione della diga di Arignano sottoscritta nel 2014 (REP. n. 193 del 15/05/2014) si ritiene necessario l'aggiornamento del disciplinare approvato con determinazione n.3146 del 24/11/2010 con la quale si autorizzava anche l'esercizio.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 616/1977;

Visto il D.Lgs. 112/1998;

Visto il R.D. 523/1904;

Vista la L. 241/90;

Vista la L.R. 25/2003;

Visto l'art. 24 c.3 del D.P.G.R. n.12/R del 9.11.2004;

Vista la L.R. 7/2005;

Vista la l.r. 23/2008

#### *determina*

1. di confermare l'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione n.3146 del 24/11/2010;
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di disciplinare di esercizio, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla successiva trasmissione del documento firmato, al proprietario della diga, ai Comuni ed alle strutture regionali competenti;

4. L'esercizio dell'impianto è regolato dal rispetto del disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui il gestore è vincolato nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici predisposti sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore competente in materia di sbarramenti;
5. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003 art. 2, i Sindaci dei Comuni interessati garantiscano la tutela della pubblica incolumità disponendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Le amministrazioni comunali predispongano tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Salvatore Martino Femia

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.  
Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe*

Codice invaso **TO 1010** Bacino di accumulo idrico ad uso **prevalente**  
Invaso di **categoria C** tipologia **D** **Laminazione**

Comuni di: **Arignano e Marentino (TO)** Località: **Lago di Arignano**

Proprietà: **Agenzia del Demanio –  
filiale Piemonte e Valle  
d’Aosta** **C.so Bolzano, 30 – 10121 TORINO**

Gestore: **Amministrazioni comunali  
di Arignano e Marentino  
(TO)** **Via Gino Lisa 20 – 10020 ARIGNANO (TO)**  
**Via Roma, 24 – 10020 MARENTINO (TO)**

#### DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

#### PREMESSA

Il presente disciplinare, all’osservanza del quale è vincolata la prosecuzione dell’esercizio del bacino di accumulo idrico per uso laminazione nei comuni di Arignano e Marentino (provincia di TORINO), località lago di Arignano, è predisposto a seguito della sottoscrizione della convenzione per la gestione dello sbarramento (REP. n. 193 del 15/05/2014), che specifica i compiti della Regione Piemonte e del Gestore rappresentato dalle Amministrazioni comunali. Il disciplinare inoltre tiene conto delle verifiche in loco:

- con le amministrazioni comunali del 05/08/2014;
  - del 23/09/2014 finalizzata alla programmazione di interventi manutentivi per la vegetazione;
- e sostituisce:
- il disciplinare di costruzione (n.2 del 03/03/2005) redatto in concomitanza dell’autorizzazione alla costruzione (determinazione n.6 del 03/03/2005);
  - il disciplinare di esercizio redatto a seguito dell’avvenuto collaudo delle opere ed approvato con determinazione di autorizzazione all’esercizio (n.3146/DB14.02 del 24/11/2010).

#### LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comuni di: Arignano e Marentino	Provincia di TORINO
Località:	lago
Bacino imbrifero sotteso:	Superficie 13,94 Km <sup>2</sup>
Alimentazione:	rio del lago
Coordinate UTM:	412651,96 E – 4988510,32 N
Accesso allo sbarramento:	Strada
Superficie massima specchio d’acqua:	0,2 Km <sup>2</sup>

### **CARATTERISTICHE DELL'OPERA**

- Bacino idrico con diga di ritenuta, per l'invaso utilizzato a scopo prevalente: **laminazione**
- Tipologia sbarramento: rilevato in materiali sciolti
  - o Altezza massima sbarramento: ..... 6,90 m;
  - o Volume massimo di invasore:..... 640.000 m<sup>3</sup>;
  - o Lunghezza coronamento:.....376 m circa;
  - o Larghezza media coronamento:..... 5,00 m;
  - o Quota di coronamento 290 m;
  - o Quota di coronamento minima 289,70 m;
  - o Scarico di superficie: soglia c.a. di sfioro lunghezza 50 m a quota 287.30 m;
  - o Scarico di mezzofondo: soglia c.a. di sfioro lunghezza 4 m a quota 285.30 m;
  - o Scarico di fondo: tubazione acciaio lunghezza 31 m e diametro 600 mm a quota 281,65 m azionabile manualmente con volantino da coronamento (sommità pozzo di ispezione)
    - tubazione acciaio lunghezza 24 m e diametro 800 mm da primo pozzo camera valvole a secondo pozzetto di ventilazione - tubazione c.a. turbocentrifugato lunghezza 55 m e diametro 1200 mm da pozzetto di ventilazione fino a vasca di dissipazione;
  - o Profondità massima raggiungibile dall'acqua con massimo invasore: circa 5 m;
  - o Franco: 1,5 m per evento Q<sub>500</sub>;
  - o Alimentazione: sbarramento diretto del rio del Lago;
  - o Recinzione: assente;
  - o Cartellonistica: presente;
  - o Asta idrometrica: presente;
  - o Piezometri: presenti;
  - o Stato di conservazione: buono.

### **ARTICOLO I - GENERALITÀ**

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il gestore dovrà provvedere, alla gestione, alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sull'opera, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n° 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n° 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse e nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione di gestione rep. N. 193 del 15/05/2014.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata che, prevalentemente, allo stato attuale, è LAMINAZIONE.

### **ARTICOLO II – OPERE DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO**

#### **Opere di manutenzione**

Il rilevato di sbarramento dovrà essere mantenuto scevro da nuova vegetazione arborea e arbustiva, essendo altresì consentito l'inerbimento dello stesso, quindi dovranno essere previsti i necessari sfalci durante l'anno. La protezione erbosa del rilevato deve comunque essere mantenuta e ripristinata.

Gli scarichi, il canale fugatore e l'impluvio a valle dovranno essere preservati da intasamenti di materiale vario tali da ridurre la sezione utile di deflusso della portata dell'evento di piena.

In caso di erosioni o movimenti franosi del corpo dell'invaso, occorrerà provvedere a comunicare tempestivamente l'accaduto al settore regionale tecnico decentrato di Torino ed al settore regionale competente per gli sbarramenti, per programmare velocemente il ripristino dei paramenti.

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svasso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente.

Le sbarre di chiusura del coronamento dovranno essere mantenute sempre visibili, in perfetto stato e ripulite da eventuale vegetazione o agenti infestanti.

La cartellonistica indicante il pericolo di annegamento e quella indicante l'eventualità di piene improvvise dovranno essere mantenute in perfetto stato di visibilità.

#### Opere di miglioramento

La Regione di concerto con i Comuni gestori si adopererà nel verificare la disponibilità di risorse finanziarie per la realizzazione delle ulteriori opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di esercizio dell'invaso. Si dovrà cercare di garantire:

- L'ispezionabilità delle tubazioni dello scarico di fondo tramite apertura della griglia;
- La posa in opera di lucchetti in corrispondenza dei chiusini delle teste tubo dei 4 piezometri (preferibilmente con chiave unica) e predisposizione di idonee paline fisse di identificazione;
- Il posizionamento di appositi cartelli monitori per il pericolo di piene artificiali dovute a manovre dell'organo relativo allo scarico di fondo per una distanza di 2 km a valle dello sbarramento;
- La non accessibilità, da parte di persone estranee al mantenimento ed esercizio dell'impianto, dei manufatti accessori dell'ex mulino ed in particolare il casotto a monte dello sbarramento in corrispondenza del vecchio scarico di fondo e tutta la galleria artificiale della vecchia derivazione;
- Il posizionamento di ulteriore asta idrometrica per la registrazione dei livelli (anche più bassi della soglia dello scarico di mezzo fondo) e dei deflussi attraverso i nuovi organi di scarico collegata alla rete piemontese dell'ARPA;
- Il posizionamento nei pressi della diga delle telecamere per la visualizzazione in remoto dello stato dei paramenti e degli organi di scarico;
- La posa in opera di un dispositivo di segnalazione acustica azionabile in caso di emergenza e di apertura volontaria dello scarico di fondo;
- L'illuminazione di emergenza dei paramenti di valle e di monte dello sbarramento.

### **ARTICOLO III – VIGILANZA**

Il gestore dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno inoltre essere effettuate tutte le visite che si riterranno necessarie all'invaso, per verificare:

- il buono stato delle strumentazioni (telecamere, sirena, dispositivi di illuminazione qualora predisposti) ed approntamenti (cartelli, funi, sbarre) per la sicurezza della pubblica incolumità – indicativamente verifica almeno mensile;
- la perfetta efficienza degli organi di scarico – indicativamente verifica almeno mensile;
- il corretto stato dei paramenti e del coronamento – indicativamente verifica almeno mensile;
- la stabilità dello sbarramento – indicativamente verifica almeno mensile;
- il livello idrico sull'asta idrometrica – indicativamente verifica almeno mensile;
- l'efficienza delle strumentazioni esistenti (4 piezometri) – indicativamente verifica almeno mensile - ed i valori che forniscono – indicativamente verifica almeno annuale;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni – indicativamente verifica almeno mensile;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta – indicativamente verifica almeno mensile;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante all'invaso o di ogni altra manifestazione, che facciano temere per la pubblica incolumità a valle – indicativamente verifica almeno mensile.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Tali osservazioni andranno riportate con frequenza mensile o in concomitanza di fenomeni franosi od alluvionali sull'apposito registro allegato al presente disciplinare (Allegato 1). I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale. Questo Settore competente per gli sbarramenti e quello Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico decentrato di Torino possono disporre l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Qualora si rilevino delle anomalie o il livello di massimo invaso per  $Q_{500}$  (quota idrica 1,5 m sotto il coronamento), dovranno essere messe in atto tutte le cautele ritenute necessarie seguendo le indicazioni dell'Allegato 2.

Questo Settore competente per gli sbarramenti e quello Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico decentrato di Torino potranno effettuare **visite periodiche di controllo** indicativamente di cadenza annuale sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. In concomitanza delle visite dovrà essere resa possibile l'effettuazione di movimentazione degli organi di scarico per verificarne l'efficienza. I Sindaci stessi, al fine della tutela della pubblica incolumità, possono disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti ed alla struttura regionale tecnica decentrata competente per il territorio, ferme restando le competenze in ordine al Regio Decreto 25 luglio 1904, n° 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, i Sindaci, sentito il parere del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, dovranno imporre i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

In attesa di specifici atti, quali il Piano di laminazione della diga, finalizzati all'indicazione delle misure volte a garantire la maggiore capacità di accumulo possibile per offrire una laminazione delle portate di piena del rio del lago il gestore con diffusa allerta meteo nella zona "L" per "criticità moderata – allerta arancione" o per "criticità elevata – allerta rossa", con il supporto dei settori tecnici regionali competenti deve manovrare con

congruo anticipo l'organo di scarico di fondo e svuotare sostanzialmente il lago riducendo i livelli idrici esistenti al di sotto della quota 285,30 m.

Ogni manovra sugli scarichi deve essere autorizzata dal settore regionale competente per gli sbarramenti o dalla struttura regionale tecnica decentrata (autorità idraulica e gestore). Le aperture degli scarichi dovranno essere gradualmente per evitare pericolose onde di piena a valle, tali da non aggravare i deflussi di concomitanti piene di corsi d'acqua di valle e precedute dall'azionamento della sirena qualora predisposta.

#### **ARTICOLO IV – MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE**

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del suddetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11 del DPGR 9 novembre 2004 n.12R.

In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in costruzione, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso, se vengono cambiati i deflussi.

Qualora si renda necessario, viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

Anche l'eventuale demolizione delle opere, finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al Settore regionale competente in materia di sbarramenti per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della Conferenza dei Servizi istituita all'interno della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con sede in via Petrarca n° 44 – 10126 TORINO. Deve essere consegnata una documentazione che proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute d'acqua di alcun genere.

#### **ARTICOLO V – RESPONSABILITÀ**

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti di terzi.

Il gestore dovrà far effettuare un nuovo collaudo del presente vaso da un tecnico abilitato tra **20 (VENTI) ANNI**; il vigente disciplinare, in tale circostanza, potrà essere rinnovato. Prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

#### **ARTICOLO VI – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI**

I Sindaci, nella predisposizione del piano di protezione civile, dovranno tenere conto della presenza sul territorio della suddetta strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità.

Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2. In particolare, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, tali procedure dovranno rientrare in appositi piani di emergenza comunali.

Il gestore inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

#### **ARTICOLO VII – DOMICILIO E REPERIBILITA'.**

Il proprietario Agenzia del Demanio, domiciliato in C.so Bolzano 30 a Torino, ed i Comuni di Arignano e Marentino, si impegna a comunicare con tempestività al Settore regionale tecnico decentrato di Torino ed a quello competente in materia di sbarramenti eventuali variazioni di indirizzo o di cambiamento di proprietà o gestione.

Torino, 03 Febbraio 2015

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
Ing. Roberto DEL VESCO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Arch. Salvatore Martino FEMIA



ALLEGATO 1 - Registro delle visite di controllo

ANNO	MESE	ORA	FIRMA (leggibile)	Livello Idrometrico	Presenza filtrazioni	Vegetazione	Organi di scarico	Piezometri / Inclinatori

Altre anomalie verificate:

(IN DATA .../.../.....):.....  
 (IN DATA .../.../.....):.....  
 (IN DATA .../.../.....):.....

## **ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE:**

CONDIZIONI CHE DEVONO VERIFICARSI PERCHÈ SI DEBBA ATTIVARE IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE E LE PROCEDURE DA PORRE IN ATTO.

### **1. VIGILANZA RINFORZATA**

#### **Condizioni**

La fase di vigilanza rinforzata è attivata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- apporti fluviali che facciano temere il superamento della quota di massimo invaso in occasione di eventi di piena significativi;
- osservazioni a vista o strumentali relative a comportamento dello sbarramento anomalo, fenomeni di instabilità delle sponde;
- eventuali ragioni previste dal piano della organizzazione della difesa militare (pericolo di attentati in genere).

#### **Comportamenti**

La vigilanza rinforzata comporta, per il Gestore:

- attivazione sorveglianza permanente dell'opera con guardiania fissa.

#### **Allerta**

Al verificarsi della fase di vigilanza rinforzata, il Gestore avvisa tempestivamente:

- Sindaco;
- Prefetto.

Al Sindaco è riservata la facoltà di dichiarare l'inizio della eventuale fase di vigilanza rinforzata per la popolazione interessata e di informare:

- Settore Protezione Civile della Provincia;
- Settore Protezione Civile della Regione Piemonte;
- Vigili del Fuoco;
- Stazione dei Carabinieri.

Il Sindaco agirà di conseguenza attuando le procedure necessarie ed eventualmente previste dal Piano di Protezione Civile.

-nelle Autorità elencate, si intende il Prefetto competente per territorio nell'ambito del quale ricade lo sbarramento e le zone interessate a valle dal possibile evento, il Sindaco del Comune nel quale è situato lo sbarramento e i Sindaci dei Comuni che possono essere coinvolti nell'evento-

#### **Termine allerta**

Al decadere delle condizioni necessarie per l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata il Sindaco è tenuto a comunicare la cessazione di tale fase agli Enti precedentemente elencati.

## **2. ALLARME DI TIPO 1 (PERICOLO)**

### **Condizioni**

La fase di allarme di tipo 1 è attivata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- livello del serbatoio superiore alla quota di massimo invaso;
- perdite, movimenti franosi nelle aree circostanti l'invaso o sui versanti incombenti lo sbarramento, e ogni altra manifestazione che faccia temere la compromissione della stabilità dell'opera stessa e comunque della sicurezza a valle (formazioni di onde con bruschi innalzamenti del livello d'invaso);

### **Comportamenti**

L'allarme di tipo 1 comporta, per il Gestore:

- la sorveglianza permanente dell'opera con guardiania fissa;
- la messa in atto di tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in atto.

### **Allarme**

Al verificarsi dell'allarme di tipo 1, il Gestore avvisa tempestivamente:

- Sindaco;
- Prefetto;
- Settore Protezione Civile della Provincia;
- Settore Protezione Civile della Regione Piemonte;
- Vigili del Fuoco;
- Stazione dei Carabinieri.

Al Sindaco è riservata la facoltà di dichiarare l'inizio dell'eventuale fase di allarme di tipo 1 per la popolazione interessata e di agire di conseguenza, secondo le procedure necessarie ed eventualmente stabilite dal Piano di Protezione Civile.

### **Termine allarme**

Al decadere delle condizioni necessarie per l'attivazione della fase di allarme di tipo 1 il Sindaco è tenuto a comunicare la cessazione di tale fase agli Enti precedentemente elencati.

### **3. ALLARME DI TIPO 2 (COLLASSO)**

#### **Condizioni**

La fase di allarme di tipo 2 è attivata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- apparire di fenomeni di collasso, parziale o totale, dell'opera di ritenuta;
- verificarsi di fenomeni che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'imminenza di un evento catastrofico.

#### **Comportamenti**

Al verificarsi della fase di allarme di tipo 2, il Gestore, o chiunque constati lo stato di collasso imminente o in atto, avvisa NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE:

- Sindaco;
- Stazione dei Carabinieri;
- Prefetto;
- Settore Protezione Civile della Provincia;
- Settore Protezione Civile della Regione Piemonte;
- Vigili del Fuoco.

#### **Allarme**

Al Sindaco è riservata la facoltà di dichiarare l'inizio dell'eventuale fase di allarme di tipo 2 per la popolazione interessata e di agire di conseguenza secondo le procedure necessarie ed eventualmente stabilite dal Piano di Protezione Civile.

#### **Termine allarme**

Al decadere delle condizioni necessarie per l'attivazione della fase di allarme di tipo 2 il Sindaco è tenuto a comunicare la cessazione di tale fase agli Enti precedentemente elencati.

#### 4. ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

<b>Codice invaso</b>	<b>TO1010</b>
Proprietario	<b>Agenzia del Demanio</b>

	<b>SEDE</b>	<b>telefono</b>	<b>fax</b>
<b>Proprietario</b> dello sbarramento	Agenzia del Demanio	011 5639111	011 56391150
<b>Gestore</b> dello sbarramento	Comuni di Arignano e Marentino	Vedi sotto	Vedi sotto
Stazione Carabinieri		112	
Vigili del fuoco		115	
Comune <b>Arignano</b>	Via Gino Lisa 20	011 9462162	011 9462212
Comune <b>Marentino</b>	Via Roma 24	011 9435000	011 9435329
Settore Protezione civile Provinciale	C.so Lanza 75 10131 Torino	011 8613246 011 8612111	011 8613299
Settore Protezione civile Regionale	C.so Marche, 79 10146 Torino	011 4326600	011 740001
Settore regionale tecnico decentrato	Via Belfiore 23 10125 Torino	011 4321405	011 4322826
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Via Petrarca, 44 10126 Torino	011 4324103	011 4325280
Prefettura	Piazza Castello 205/199 Torino	011 55891	0115589904
	<b>Nominativo</b>		
Ingegnere Responsabile			
Responsabile di impianto	Gestore		
Guardiano			